

**Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021 — NB / Corte di giustizia dell'Unione europea****(Causa T-648/20) <sup>(1)</sup>****(«Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Decisione di non nominare il ricorrente al grado AST 10 – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»)**

(2021/C 490/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* NB (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione di non nominare la ricorrente nel grado AST 10, in secondo luogo, e per quanto necessario, della decisione di nominare A in tale grado e, in terzo luogo, e, in mero subordine, di tutte le decisioni di nomina di altri funzionari in detto grado.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) NB è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 443 del 21.12.2020.

**Ordinanza del Tribunale del 30 settembre 2021 — Mariani e a. / Parlamento****(Causa T-124/21) <sup>(1)</sup>****[«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 – Cooperazione con la Procura europea e efficacia delle indagini dell'OLAF – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»]**

(2021/C 490/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Thierry Mariani (Parigi, Francia) e gli altri 22 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all'ordinanza (rappresentante: F. Wagner, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e L. Tapper Brandberg, agenti)**Oggetto**

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento l'articolo 1 del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 2020, L 437, pag. 49).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il sig. Thierry Mariani e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 19.4.2021.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 ottobre 2021 — Paccor Packaging / Commissione**  
**(Causa T-148/21 R)**

**[«Procedimento sommario – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 – Specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»]**

(2021/C 490/54)

*Lingua processuale l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Kugel e G. Dávid, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: S. Bourgois e L. Haasbeek, agenti)

**Oggetto**

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente (GU 2020, L 428, pag. 57).

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

---

**Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Zaytsev/Consiglio**

**(Causa T-563/21)**

(2021/C 490/55)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Alexander Zaytsev (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente;